



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Dott. Giancarlo Astegiano	Presidente f.f.
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 24 novembre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 26 ottobre 2015, prot. 3309 con la quale il Presidente della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino ha chiesto un parere in materia di diritti di rogito spettanti ai Segretario dell'Ente;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta ed ha nominato relatore il Consigliere Giancarlo Astegiano;

Udito il relatore,

Ritenuto in

FATTO

Il Presidente della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino (LC) ha inoltrato alla Sezione un quesito con il quale ha domandato alla Corte se si potevano liquidare i diritti di rogito relativi ai contratti conclusi nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2015 al Segretario dell'Ente, appartenente alla fascia B ed in quiescenza dal 1° gennaio 2010, che era stato incaricato di svolgere l'attività nel periodo indicato sopra a titolo gratuito in base alla previsione contenuta nel co. 2-bis dell'art. 10 del D.L. n. 90 del 2014, inserito dalla legge di conversione n. 114 del 2014.

Considerato in

DIRITTO

Ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente all'esame del merito, occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, e con successiva delibera 10 marzo 2006, n. 5, la Sezione delle Autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva attribuita alla Corte¹.

In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall'art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile.

L'elencazione degli Enti che possono ricorrere alla funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica è tassativa

¹ Corte conti, sez. Autonomie, 10 marzo 2006, n. 5, in http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_autonomie/2006/delibera_5_aut_2006.pdf&%5d

(Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane) e limitata ai soli Enti nominativamente indicati nel citato art. 7, co. 8, come è stato evidenziato dalla Sezione delle Autonomie in sede di coordinamento con la delibera n. 7 del 17 dicembre 2007.

La richiesta formulata dal Presidente della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino è, quindi, inammissibile poiché se anche la Comunità Montana è un ente locale non rientra fra gli Enti specificamente individuati nell'art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 che possono avvalersi della funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica.

In conclusione, la richiesta di parere in esame è inammissibile.

P.Q.M.

dichiara non ammissibile la richiesta di parere formulata dal Presidente della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino con nota del 26 ottobre 2015, prot. n. 3309.

Il Presidente f.f relatore
Giancarlo Astegiano

Depositata in Segreteria
il2015
Il Direttore della Segreteria
Daniela Parisini